

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 17/02/2026

FATTO

Il cliente, nel ricorso, espone quanto segue:

- si è recato il 23.12.2024 presso l'intermediario per chiedere la liquidazione di alcuni Buoni Fruttiferi della serie 1J8, acquistati in data 11.08.2008 per un valore nominale complessivo di € 10.000,00 (4 Buoni da € 2.500,00 ciascuno) e ha appreso in tale occasione che i suddetti titoli risultavano prescritti e, pertanto, non più rimborsabili;

- non è stato fornito alcun Foglio Informativo Analitico idoneo a indicare con chiarezza la durata, la scadenza dei titoli e l'ulteriore termine di prescrizione;
- i buoni non riportano sul fronte alcuna esplicita indicazione circa la data di scadenza o i termini di prescrizione, privando così il risparmiatore delle informazioni essenziali per una corretta gestione dell'investimento;
- ai sensi dell'art. 1337 c.c., l'emittente era tenuto a fornire informazioni complete, trasparenti ed esaustive sulle condizioni dei titoli;
- si è recato, negli anni, ripetutamente presso l'intermediario per avere aggiornamenti sui propri investimenti, senza che mai il personale addetto lo avvertisse dell'imminente maturazione del termine di prescrizione dei Buoni, circostanza che era facilmente riscontrabile dagli archivi informatici;
- la condotta dell'intermediario rappresenta altresì violazione degli artt. 47 e ss. del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), che impongono all'ente erogatore di servizi finanziari di garantire la trasparenza e la piena accessibilità, su canali effettivamente fruibili, a tutte le informazioni rilevanti per la tutela del consumatore.

Il ricorrente domanda, quindi, la condanna della parte resistente a corrispondere la somma corrispondente al valore dei buoni fruttiferi postali oggetto della presente controversia, maggiorata degli interessi maturati, della rivalutazione monetaria e delle spese del procedimento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario convenuto, in via pregiudiziale, eccepisce quanto segue:

- l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto l'Arbitro Bancario e Finanziario non è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
- l'incompetenza per materia dell'Arbitro Bancario e Finanziario, in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al Titolo VI del TUB.

L'Intermediario, nel merito, afferma quanto segue:

- il cliente ricorre per il rimborso di n. 4 Buoni Fruttiferi a termine appartenente alle serie 1J8, tutti caduti in prescrizione;
- i buoni in contestazione appartengono a tutti gli effetti alla serie contraddistinta dalla sigla alfanumerica 1J8;
- il Buono a 18 Mesi ha una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione ed è liquidabile, in linea capitale e interessi, alla scadenza del diciottesimo mese, come riportato nel relativo Foglio Informativo, pro tempore vigente, e disponibile presso i locali aperti al pubblico di qualsiasi ufficio;
- la data di emissione e la serie risultano visibili, per cui non possono essere stati ingenerati dubbi in merito alla scadenza e quindi alla prescrizione dello stesso;
- all'epoca non era previsto alcun timbro o etichetta riportante la data di scadenza, inoltre, i BFP in questione non presentano alcuna "irregolarità" od elemento che possa aver indotto i sottoscrittori a considerarli appartenenti ad altra tipologia o serie;
- il fatto che il buono fosse "a termine" risulta inequivocabile anche a una lettura non esperta dalla sola osservazione del titolo;
- quanto al termine prescrizionale, l'art. 8, comma 1, del D.M. del Ministero del Tesoro del 19.12.2000 ha previsto che i diritti dei titolari dei buoni si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo;
- i buoni, con data di emissione 11.08.2008, avevano anch'essi una durata massima di 18 mesi e sono scaduti il 11.02.2010; la prescrizione è avvenuta l'11.02.2020;

- il primo reclamo formale è stato effettuato in data 10.01.2025, pertanto la liquidazione dei titoli è stata negata nel pieno rispetto della legge;
- in merito ad ogni eventuale richiesta di rimborso o di informazioni, presentata verbalmente in Ufficio postale antecedentemente alla presentazione di una richiesta in forma scritta, deve rilevarsi che non costa in atti evidenza della data in cui è stata chiesta la riscossione dei BPF oggetto del presente ricorso;
- ai sensi degli artt. 2935 e 2941 c.c., non sussiste alcun fatto impeditivo della prescrizione;
- sul tema della decorrenza dei termini di prescrizione, si richiama la recentissima ordinanza n. 16459/2024 della Corte di Cassazione.

L'intermediario convenuto domanda, quindi, il rigetto del ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

Quanto all'eccezione preliminare di incompetenza per materia, Il Collegio di Coordinamento ABF, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, ha ribadita la propria competenza per materia a decidere sui buoni fruttiferi postali in quanto non costituenti "strumenti finanziari", e ha stabilito che sussiste la competenza temporale dell'Arbitro a conoscere della domanda di restituzione del capitale e degli interessi relativi a buoni fruttiferi postali.

Parte attrice, nel ricorso, chiede la condanna dell'intermediario convenuto al pagamento dei buoni comprensivi di interessi, oltre rivalutazione monetaria e spese del procedimento. Nelle repliche chiede l'accertamento della responsabilità dell'intermediario per le carenze informative attuate al momento della sottoscrizione dei titoli e durante tutta la gestione del rapporto. Conclude, dunque, per una richiesta risarcitoria in via equitativa e commisurata al valore dei titoli e agli interessi contrattuali maturati, oltre rivalutazione e interessi ulteriori ex art. 1224 c.c. In subordine, chiede all'Arbitro di disporre idonea misura satisfattiva (anche mediante proposta conciliativa) parametrata al pregiudizio derivante dall'inadempimento informativo e dalla gestione non cooperativa del rapporto, avuto riguardo al comportamento serbato dall'intermediario tra il 2019/2020 e il rifiuto del 2024.

Parte ricorrente è titolare di n. 4 BFP appartenenti alle serie 1D8, emessi in data 11.08.2008, tutti del valore di € 2.500,00. Dall'analisi dei buoni agli atti risulta che: sono stati sottoscritti in data 11.08.2008; sul fronte e sul retro dei buoni non è apposta la dicitura "A TERMINE"; sul retro è indicata la serie di appartenenza "1J8"; i buoni risultano intestati al cliente. Dallo "Storico dei tassi applicati sui Buoni Fruttiferi Postali "BFPDICIOTTOMESI", presente sul sito web dell'intermediario emittente, si ricava conferma che la data di sottoscrizione dei titoli si colloca nel periodo di emissione della serie 1J8.

Si rammenta come la posizione condivisa dei Collegi ABF è nel senso di non applicare ai buoni a termine di 18 mesi l'orientamento – espresso per altre Serie di BFP dal Collegio di Coordinamento nella pronuncia n. 8056/2019 – di individuare il dies a quo ai fini del computo della prescrizione nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione. Ne consegue che, essendo i buoni in questione stati emessi il 11.08.2008, individuandosi la data di scadenza nel 11.02.2010, il diritto al pagamento dei buoni si è prescritto in data 11.02.2020.

Ritiene questo Collegio che la domanda risarcitoria formulata nelle repliche debba qualificarsi come una puntualizzazione della domanda già formulata nel ricorso, e non come una domanda nuova, in quanto tale inammissibile se proposta in sede di repliche.

Recentemente, il Collegio di Coordinamento ABF, con la decisione n. 11113 del 2025, ha affermato che "La violazione della regola di condotta, che radica la competenza temporale dell'Arbitro, non si esaurisce [...] necessariamente al momento della conclusione del contratto, ma, qualora il ricorrente non limiti la propria contestazione ad un difetto informativo in sede di sola sottoscrizione del buono (cfr.

Coll. Coord., decisione n. 4656/2022), può assumere rilevanza per tutto il rapporto e sino alla prescrizione dei diritti derivanti dal contratto, cui gli obblighi informativi a carico dell'intermediario, ivi inclusa la consegna del foglio informativo, sono funzionali e strumentali".

Rileva il Collegio come il ricorrente non circoscriva l'inadempimento dell'obbligo informativo al momento genetico della costituzione del rapporto, risalente all'agosto 2008, e come, ai fini della determinazione della competenza temporale di questo Arbitro, debba considerarsi l'ultimo momento in cui detti obblighi avrebbero potuto essere adempiuti – i.e. la data di prescrizione del diritto al rimborso – che nel caso di specie rimonta al febbraio 2020. Considerato che il cliente ha proposto il proprio reclamo il 21 gennaio 2025, sussiste la competenza di questo Arbitro a giudicare la domanda di risarcimento del danno dispiiegata con il ricorso.

Nel merito della domanda, questo Arbitro rileva come, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente dell'inadempimento degli obblighi informativi sullo stesso gravanti, l'intermediario convenuto non abbia prodotto alcuna prova tesa a dimostrare di avere reso al cliente le informazioni dovute fino al momento nel quale si è compiuta la prescrizione del diritto al rimborso dei buoni. Ne deriva l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, oltre agli interessi maturati sino alla scadenza dei buoni.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma pari al valore dei buoni, oltre agli interessi maturati sino alla scadenza.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE